

CAMERA DEI DEPUTATI N. 243

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINOCCHIARO, LENOCI, DI VAGNO, MATARRESE, SCIONTI,
DIVITTORIO BERTI BALDINA, ASSENNATO, SFORZA, GORRERI, LUSOLI**

Presentata il 19 luglio 1963

Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra alle vittime delle repressioni operate nel corso di dimostrazioni avvenute dopo il 25 luglio 1943

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Dopo la caduta del fascismo (25 luglio 1943), in diverse città d'Italia si svolsero dimostrazioni di giubilo per la fine della tirannia e per chiedere la scarcerazione degli antifascisti perseguitati per tanti anni, nonché la fine della guerra rovinosa, voluta dall'infuosto regime.

Contro alcune di queste dimostrazioni spontanee e pacifiche di cittadini anelanti alla libertà, soprattutto giovani di ogni ceto sociale, si scatenò la repressione violenta da parte delle Forze di polizia, e di residui elementi fascisti.

Tipico è quanto avvenne a Bari il 28 luglio 1943: in questa città una colonna di dimostranti che reclamava la scarcerazione degli antifascisti venne affrontata da reparti dell'Esercito e da fascisti annidati nella sede della loro Federazione provinciale, col risultato di ben 21 morti e 22 feriti: fra i morti, il giovane Graziano Fiore, figlio del noto scrittore Tommaso, allora in carcere, il professor Selvaggi, lo scultore Civera; fra i feriti, il filosofo professor Fabrizio Canfora.

Per le vittime di questi fatti non sono applicabili le vigenti disposizioni in materia di pensioni di guerra, pur essendo indubbio che si tratti di fatti dalla guerra strettamente dipendenti.

Ove si consideri che vengono ammessi a diritto alla pensione, in base alla legge 10 agosto 1950, n. 648, i feriti e i congiunti delle vittime di investimento da parte di automezzi militari o di altri incidenti avvenuti non per diretta conseguenza di azione di guerra, si vedrà chiaramente che le vittime delle dimostrazioni antifasciste seguite al 25 luglio 1943 patiscono una evidente ingiustizia.

È vero che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 372, estende alle vittime del nazifascismo il trattamento pensionistico di guerra, ma ciò ha effetto solo per i fatti accaduti dopo l'8 settembre 1943.

Analogamente, alcuni provvedimenti di legge emanati negli scorsi anni (legge 10 marzo 1955, n. 96; legge 8 novembre 1956, n. 1317; legge 3 aprile 1961, n. 284) riguardano i perseguitati politici e razziali e non, quindi, le vittime delle dimostrazioni in oggetto, per le quali è necessaria una apposita legge.

A tale proposito, giova ricordare che, nel dopoguerra, si è provveduto con appropriati provvedimenti a soccorrere le vittime di fatti locali, indirettamente dovuti alla guerra. Citiamo:

1°) Legge 24 luglio 1951, n. 660 (*Gazzetta Ufficiale* 24 agosto 1951, n. 193) Esten-

sione ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex Colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180.

2°) Legge 23 marzo 1952, n. 207 (*Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 1952, n. 87). Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra alle vittime di azioni singole o collettive di elementi slavi nelle province di confine con la Jugoslavia.

3°) Legge 9 agosto 1954, n. 654 (*Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1954, n. 188). Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra alle vittime dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

* * *

Come si vede, il legislatore ha, molto opportunamente, provveduto ad estendere le disposizioni in materia di pensioni di guerra anche alle vittime di fatti che dalla guerra

sono stati originati o ad essa possono ricollegarsi, anche se indirettamente.

Analogamente a noi sembra debba procedersi nei confronti dei cittadini (poche centinaia, per fortuna) vittime di repressioni operate contro movimenti popolari aventi un altro movente politico e morale, come è il caso dei fatti avvenuti a Bari, Reggio Emilia, Parma, Palermo e altre città dopo il 25 luglio 1943.

Onorevoli colleghi! Nel ventesimo anniversario di tali fatti, che rianima nelle vittime e nei loro parenti il ricordo dell'offesa patita e l'amarezza della nessuna considerazione che, finora, i pubblici poteri hanno avuto per loro, l'approvazione della presente proposta di legge che comporterà un onere modesto che potrebbe gravare sul Capitolo «Pensioni di Guerra», verrà certamente a lenire la piaga non certo rimarginata con un atto concreto di solidarietà nazionale verso vittime innocenti e i loro parenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni vigenti in materia di pensioni, assegni, indennità di guerra, sono estese a favore dei cittadini che abbiano riportato ferite o lesioni ad opera di elementi fascisti, della polizia o delle Forze armate, in occasione di dimostrazioni popolari, ed anche di episodi isolati, contro il regime fascista e contro la guerra, avvenute nel periodo successivo al 25 luglio 1943 e a tutto il settembre dello stesso anno.

Le stesse norme si applicano a favore dei congiunti dei Caduti nelle suddette circostanze o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate.

ART. 2.

All'onere relativo si provvederà con i fondi stanziati in bilancio nel capitolo relativo alle pensioni di guerra.